DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR 2007-2013 29 marzo 2013, n. 76

Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Puglia 2007/2013 - Misura 221 Azione 1 - 2 - 3. Primo imboschimento di terreni agricoli. Approvazione del Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto.

Il giorno 29 marzo 2013, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2007-2013

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n.1290/2005 recante: "Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/09 del 19 gennaio 2009 recante "Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di

sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003";

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale:

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI i Regolamenti (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25 maggio 2009, che modificano il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008) e dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007/2013, in seguito all'implementazione dell'Healt Check e Recovery Plane. Con predetta decisione viene sostituito l'articolo 2 della Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2012) 9700 del 19/12/2012, che approva la revisione del PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2008)737 del 18/02/2008;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale;

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, e Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 concernente "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";

VISTO il Regolamento Regionale del 18 luglio 2008, n. 15 "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale del 22 dicembre 2008 n. 28 recante modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale 18/07/2008 n.15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2210 del 4 ottobre 2011 "Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 10346 del13/05/2011 relativo alla modifica al D.M. n. 30125 del 22/12/09, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale":

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1936 del 02/10/2012 "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di alcune misure contemplate agli artt. 6 e 23 del Reg. (UE) 65/2011, in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009, come modificato dal DM n. 10346 del 13/05/2011"

VISTA la D.G.R. n. 596 del 3/03/2010 recante "Listino Prezzi della Regione Puglia anno 2010", pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 26/03/2010;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 33 del 05/04/2011 pubblicata sul B.U.R.P. n. 55 del 14/04/2011 "Prezziario dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno";

VISTA la Determinazione dell'Organismo Pagatore Agea n.72 del 18/11/2010, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, in materia di "clausola compromissoria";

RICHIAMATO l'articolo 75 del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005, che attribuisce all'Autorità di Gestione la responsabilità dell'efficacia, dell'efficienza e della corretta gestione del P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia;

RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell'Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia rientrano la predisposizione e l'emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della misura 221, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

ESAMINATO l'Allegato A "Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto", predisposto dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di dover approvare il suddetto Allegato A "Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto", al fine di definire gli atti necessari all'attuazione della Misura 221 - Azioni 1-2-3;

CONSIDERATO che il suddetto Programma rimanda, per la definizione di aspetti procedurali, ad un Manuale delle procedure, la cui adozione sarà effettuata con successivo provvedimento dell'Autorità di Gestione;

SENTITO in merito l'Organismo pagatore AGEA, il quale è tenuto all'applicazione dei relativi provvedimenti regionali.

Tutto ciò premesso, si propone di:

- di approvare l'Allegato A "Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di definire gli atti necessari all'attuazione della Misura 221 - Azione 1-2-3 "Primo imboschimento terreni agricoli";
- di stabilire che il cronoprogramma delle scadenze è così fissato:
 - Per il rilascio della DOMANDA DI AIUTO nel portale Sian entro le ore 24,00 del 7 Giugno 2013;
 - Per l'invio telematico dell'elaborato tecnicoinformatico alla Regione Puglia sul portale www.pma.regione.puglia.it entro le ore 24,00 del 7 Giugno 2013;
 - Per l'invio della copia cartacea della domanda di aiuto e di tutta la documentazione a corredo della stessa la data di scadenza è il 14 giugno 2013; se consegnata a mano entro e non oltre le ore 12,00 del 14 giugno 2013;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare l'Allegato A "Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di definire gli atti necessari all'attuazione della Misura 221 - Azione 1-2-3 "Prima imboschimento terreni agricoli";
- di stabilire che il cronoprogramma delle scadenze è così fissato:
 - Per il rilascio della DOMANDA DI AIUTO nel portale Sian entro le ore 24,00 del 7 Giugno 2013;
 - Per l'invio telematico dell'elaborato tecnicoinformatico alla Regione Puglia sul portale www.pma.regione.puglia.it entro le ore 24,00 del 7 Giugno 2013;
 - Per l'invio della copia cartacea della domanda di aiuto e di tutta la documentazione a corredo della stessa la data di scadenza è il 14 giugno 2013; se consegnata a mano entro e non oltre le ore 12,00 del 14 giugno 2013;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;

di dare atto che il presente provvedimento:

- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà trasmesso all'A.G.E.A. Ufficio Sviluppo Rurale;
- il presente atto, composto da nº 6 facciate vidimate e timbrate, e da un allegato, costituito da n.
 26 facciate, timbrate e vidimate, è adottato in originale.

L'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 Dr. Gabriele Papa Pagliardini

ALLEGATO A







REGIONE PUGLIA Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Programma Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013 Reg. (CE) 1698/05

Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto

ASSE II Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

Misura 221 - Primo Imboschimento dei Terreni Agricoli

Azione 1 - Boschi Permanenti

Azione 2 - Fustaie a Ciclo Medio-Lungo

Azione 3 - Impianti a Rapido Accrescimento

INDICE

1.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
2.	OBIETTIVI DELLA MISURA
3.	SOGGETTI BENEFICIARI
4.	LOCALIZZAZIONE
5.	TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI
6.	RISORSE FINANZIARIE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO PUBBLICO
7.	REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
8.	CRITERI DI SELEZIONE
9.	MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
10.	MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI
11.	LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI
12.	RICORSI
13.	IMPEGNI DEL BENEFICIARIO E VINCOLI
14.	MONITORAGGIO, CONTROLLI, DECADENZA, REVOCA DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI
15.	SANZIONI
16.	RECESSO, RINUNCIA, TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, VARIANTI
17.	RELAZIONI CON IL PUBBLICO
18.	INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
19.	DISPOSIZIONI GENERALI
20.	ALLEGATI AL BANDO

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

Reg. (CE) n. 1698/2005 – Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Reg. (CE) n. 1974/2006 – Disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Reg. (CE) n. 1320/2006 - Transizione al regime di sostegno allo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (CE)1698/05;

Reg. (CE) n. 1848/2006 – Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della Politica Agraria Comune;

Reg. (CEE) n. 3508/1992 e successive modifiche – Istituzione del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;

Reg. (CE) n. 363/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR):

Reg. (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n.1782/2003;

Reg. (CE) n. 74/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Decisione della Commissione Europea C(2008)737 del 18/02/2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013;

Decisione della Commissione Europea C(2010)1311 del 05/03/2010, che approva la revisione del PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2008)737 del 18/02/2008;

Decisione della Commissione Europea C(2012) 9700 del 19/12/2012, che approva la revisione del PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2008)737 del 18/02/2008;

Regolamento (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n.1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

NORMATIVA NAZIONALE

Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (Legge 300 del 29/9/2000);

Legge n. 689/81 Modifiche al sistema penale;

Decreto Presidente della Repubblica n. 503/99 – Controlli automatici;

"Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" - Anno 2010 emesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 come modificato dal DM 10346 del 13/05/2011 e successivamente dal D.M. 27417 del 22 dicembre 2011, relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Legge n. 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

Decreto Legislativo n. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma

dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Decreto Presidente della Repubblica n. 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 357/97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;

NORMATIVA REGIONALE

Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009;

D.G.R. n. 1968/05 e successive proroghe - "Linee Guida di Programmazione Forestale 2005-2007";

Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 febbraio 2008 di approvazione del "Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007-2013", pubblicata sul BURP n. 34 del 29 febbraio 2008;

Deliberazione della Giunta Regionale n.1105 del 26 aprile 2010, di approvazione della revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 e di modifica della decisione C(2008)737 del 18 febbraio 2008, pubblicata sul BURP n. 93 del 26 maggio 2010;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2210 del 4 ottobre 2011 "Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 10346 del13/05/2011 relativo alla modifica al D.M. n. 30125 del 22/12/09, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1936 del 02/10/2012 "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di alcune misure contemplate agli artt. 6 e 23 del Reg. (UE) 65/2011, in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009, come modificato dal DM n. 10346 del 13/05/2011"

Determina Dirigente Servizio Foreste n. 33 del 05/04/2011 (B.U.R.P. n.55 del 14/04/2011) – "Prezziario dei Lavori e delle Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno e s.m.i.";

Regolamento Regionale n. 15/2008 "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97" e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento Regionale n. 28/2008 "Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 15/2008, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17/10/2007";

Legge Regionale 12 Aprile 2001, n.11 - "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i.;

Determina dell'Autorita' di Gestione 88/2011 "Reg. CE n.1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013. Approvazione delle modalità di esecuzione e rendicontazione dei lavori in economia per le Misure Forestali (122, 221, 223, 226 e 227)".

PROVVEDIMENTI AGEA

Circolare ACIU.2005.210 del 20/4/2005 Manuale delle procedure del fascicolo aziendale elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi pagatori;

Circolare ACIU.2007.237 del 6/4/2007 Sviluppo Rurale Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005;

Circolare UM.2008.36 del 7/11/2008 Sviluppo Rurale Procedura registrazione debiti acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti amministrativi per il recupero crediti;

Circolare ACIU.2012.28 del 25/01/ 2012 Chiarimenti Circolare prot. n. ACIU.2011.679 del 25 nevembre 2011 - titoli di conduzione;

AGEA – Manuale delle Procedure e dei Controlli edizione 1.1 – marzo 2011.

2. OBIETTIVI DELLA MISURA

L'obiettivo della Misura è la diffusione della presenza del bosco e delle colture legnose forestali, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'intensificazione dell'attività agricola. La presenza di popolamenti forestali nei terreni agricoli permetterà di diminuire la concentrazione eccessiva di fertilizzanti e di contaminanti, che non consente di conseguire un uso sostenibile della risorsa idrica. Effetti positivi saranno inoltre conseguiti nei confronti della degradazione del suolo dovuta all'erosione, alla diminuzione di sostanza organica ed alla compattazione. La produzione di biomassa legnosa potrà inoltre esercitare un'influenza favorevole sulla mitigazione del cambiamento climatico, conseguente ai processi inquinanti dovuti all'emissione di gas ad effetto serra. La diffusione di formazioni forestali potrà inoltre determinare il miglioramento della biodiversità e del paesaggio.

La Misura mira al perseguimento del seguente obiettivo specifico del PSR:

- ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca, derivanti dalle attività di coltivazione delle superfici agricole;
- incrementare la fissazione di CO2.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari della Misura sono:

- agricoltori, singoli o associati;
- persone fisiche ed entità di diritto privato, singoli ed associati;
- Comuni, singoli ed associati.

Sono esclusi dall'aiuto gli agricoltori che beneficiano del prepensionamento.

4. LOCALIZZAZIONE

I nuovi impianti saranno realizzati su tutta la Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) della Regione Puglia, con priorità per le seguenti aree:

- zone vulnerabili ai nitrati;
- aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata;
- aree a rischio idrogeologico.

Il primo imboschimento, quindi, riguarderà le superfici agricole investite a seminativi e/o colture permanenti agrarie, purché in produzione negli ultimi due anni (2011-2012) precedenti la presentazione della domanda di aiuto, con esclusione dei pascoli e prati permanenti.

Nelle aree ricadenti nelle zone Natura 2000 il primo imboschimento sarà realizzato solo se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito, ove esistenti.

5. TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Le azioni della Misura, ammissibili a aiuto pubblico, sono di seguito elencate:

Azione 1 - Boschi Permanenti

Realizzazione e manutenzione quinquennale di boschi naturaliformi realizzati con specie arboree autoctone di latifoglie e con specie arbustive ed arborescenti tipiche della macchia mediterranea.

La fisionomia del bosco che si intende realizzare (1.600 piante ad ettaro e turno illimitato) dovrà avere significato in funzione delle fisionomie di boschi rinvenibili nei territori circostanti e in condizioni analoghe d'esposizione, giacitura e caratteri pedologici, secondo quanto desumibile dalle informazioni fitosociologiche e selvicolturali dell'area d'intervento.

La realizzazione degli imboschimenti con l'adesione alla presente azione comporta il vincolo forestale permanente cioè i terreni imboschiti saranno permanentemente assoggettati alle norme ed ai vincoli forestali con cambio di destinazione d'uso a "bosco".

Azione 2 - Fustaie a ciclo medio-lungo

Realizzazione e manutenzione quinquennale di impianti arborei (400 piante ad ettaro e turno minimo di 40-45 anni) con latifoglie autoctone, anche di pregio (noce da legno, ciliegio da legno, frassino, olmo, tiglio ed altre).

La realizzazione di primi imboschimenti interesserà quei terreni agricoli ad attività intensiva che, per profondità e freschezza, potranno garantire l'affermazione di popolamenti forestali anche con produzioni di legname di pregio. L'imboschimento verrà effettuato con sesti geometrici e densità variabili a seconda della specie utilizzata per l'impianto e le caratteristiche pedoclimatiche della stazione. Si potrà prevedere l'utilizzo di specie secondarie del piano dominato (arbustive o arborescenti), tipiche della vegetazione forestale mediterranea, che faciliteranno l'affermazione del soprassuolo arboreo secondo le buone norme della selvicoltura classica.

Azione 3 - Impianti a rapido accrescimento

La creazione di primi imboschimenti da legno a ciclo breve (per un minimo di 1.600 piante ad ettaro e turno minimo di 10-12 anni) riguarderà esclusivamente le superfici agricole intensive. Gli impianti che si andranno a costituire e avranno finalità ambientali ma anche naturalistiche o paesaggistiche. La realizzazione di tali impianti prevederà l'utilizzo di specie a rapido accrescimento compatibili con le condizioni stazionali; nelle aree protette e in quelle comprese nella rete Natura 2000 sarà consentito esclusivamente l'utilizzo di latifoglie autoctone a rapida crescita (olmo, ontano napoletano, pioppi, querce ed altre).

Tutti i nuovi impianti della tipologia bosco dovranno riprodurre le caratteristiche degli ecosistemi forestali tipici del contesto ambientale in cui è inserita l'area interessata dai lavori e dovranno prevedere l'impiego di specie autoctone, da scegliersi tra quelle come da elenco di seguito riportato. Le piantine, pertanto devono provenire dai vivai forestali autorizzati ai sensi D.Lgs. 386/2003.

Le latifoglie da utilizzare sono:

Acer campestris, Acer monspessulanum, Acer opalus, Acer pseudoplatanus, Alnus cordata, Alnus glutinosa, Castanea sativa, Celtis australis, Carpino spp, Cercis siliquastrum, Corylus avellanae, Fagus selvatica, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Fraxinus oxyfilla, Juglans regia, Ostrya carpinifolia, Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Punus avium, Prunus mahaleb, Pyrus pyraster, Quercus pubescens, Quercus ilex, Quercus cerris, Quercus robur, Quercus frainetto, Querces Troiana, Salix alba, Sorbus domestica, Sorbus torminalis, Tilia cordata, Tilia europea, Tilia platiiphyllos, Ulmus spp.

Le Conifere da utilizzare sono:

Pinus halepensis, Pinus marittima, Pinus domestica, Cupressus sempervirens, Cedrus atlantica, Cedrus libanotica, Juniperus comunis, Juniperus oxicedrus, Pseudotsuga menziesi

Nella fascia fitoclimatica tipica della macchia mediterranea devono essere utilizzate le specie prevalenti che la compongono, di cui fra le altre s'indicano le principali: Quercus ilex, Arbutus unedo, Pistacea spp, Olea europea oleaster, Mirtus communis, Pinus halepensis, Juniperus communis, Ceratonia siliqua, Laurus spp.

La scelta delle specie dovrà essere compatibile con le caratteristiche stazionarie. Nelle aree protette, in siti Natura 2000, negli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici e di aree di tutela paesaggistica, oltre che nella realizzazione dell'azione 1, è prescritto l'utilizzo esclusivo di specie autoctone. In tutti i casi, i popolamenti dovranno essere polispecifici e composti anche da specie arbustive, compatibilmente con le tecniche colturali adottate nella pratica corrente, al fine di mantenere odi incrementare la biodiversità. Inoltre, nei siti Natura 2000 il primo imboschimento dovrà essere compatibile con gli obiettivi e le finalità previsti espressamente dai piani di gestione nelle predette aeree Nelle

formazioni destinate ad essere governate ad alto fusto e le specie accessorie potranno essere soggette a periodica ceduazione. Il materiale di propagazione provvisto di radici potrà essere micorrizzato, al fine di garantire migliori condizioni d'attecchimento e d'accrescimento.

Al fine di realizzare popolamenti arborei equilibrati per specie e composizione sia nella facies arborea che arbustiva, è consentito l'impiego di tutte le specie secondarie, arboree o arbustive (olivastro, biancospino, lentisco, pero selvatico, corniolo, albero di giuda, fillirea, terebinto, ginestra, tamerice, ecc.), tipiche formazioni vegetanti che si riscontrano nella regione, purchè impiegate come specie di accompagnamento e in consociazione alle specie arboree principali, in misura non superiore al 20%.

6. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

La disponibilità finanziaria complessiva per il presente bando ammonta a 2,5 milioni di Euro.

L'aiuto concesso dalla misura prevede il sostegno così articolato:

- a) contributo in conto capitale per i costi di impianto;
- b) premio annuale per la manutenzione degli imboschimenti (Azione 1 e Azione 2);
- c) premio annuale per la perdita di reddito (Azione 1 e Azione 2).

l Comuni e loro associazioni possono beneficiare unicamente del sostegno per i costi di impianto (lett. a).

6.1 Contributo in conto capitale ai costi di impianto

L'importo massimo ammissibile per le spese d'impianto e la densità di impianto sono fissati come segue:

Azione	Piante da mettere a dimora n/ha	Spesa massima ammissibile €/ha
1 – Bosco permanente	1.600	9.973,00
2 – Fustaia a ciclo medio-lungo	400	3.632,00
3 – Impianto a ciclo breve	1.600	9.973,00

La spesa effettivamente sostenuta – entro comunque il massimo ammissibile evidenziato - ai fini del contributo da riconoscere deve essere dimostrata e documentata.

Qualora il "costo effettivamente sostenuto dell'imboschimento" sia inferiore al "costo massimo ammissibile" indicato in tabella, il sostegno per l'impianto verrà calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali spese eccedenti la spesa massima ammissibile non determinano maggiorazioni del contributo previsto e quindi restano a carico del beneficiario.

Le <u>spese generali</u>, sono ammissibili fino alla percentuale massima del 12% oltre la spesa massima riconosciuta ammissibile per i costi di imboschimento/impianto. Le stesse, ai fini della rendicontazione, devono essere direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, comprovate da documenti tecnici, amministrativi e contabili. Per spese generali si intendono quelle previste dalle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" redatte dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

L'IVA non costituisce spesa ammissibile.

L'entità del contributo in conto capitale ai costi di impianto è differenziato in funzione della localizzazione dell'investimento e della tipologia di beneficiario, ed è così fissato:

	Entità dell'aiuto
Interventi realizzati da Comuni e loro associazioni:	100% delle spese di impianto
Interventi realizzati da <u>agricoltori</u> , singoli o associati e da <u>persone</u> <u>fisiche ed entità di diritto privato</u> , singoli ed associati, nelle seguenti aree:	
 zone montane di cui all'art. 36, lettera a), punto i) del Reg. CE 1698/05; 	
 zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane di cui all'art. 36, lettera a), punto ii) del Reg. CE n. 1698/05; 	80% delle spese di impianto
- <u>zone agricole Natura 2000</u> designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e zone agricole <u>incluse nei Piani di Gestione dei bacini idrografici</u> ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.	
- Interventi realizzati nelle <u>restanti aree:</u>	70% delle spese di impianto

Per gli interventi che ricadono in aree a diversa entità di contributo (70 o 80%) l'entità dell'aiuto sarà definito in funzione dell'effettiva superficie ricadente nelle relative zone.

6.2 Premio annuale per la manutenzione degli imboschimenti (Azione 1 e Azione 2)

Il premio annuale per ettaro imboschito/impiantato è destinato a concorrere, per i primi cinque anni successivi all'impianto/imboschimento, ai costi di manutenzione sostenuti per eseguire le operazioni colturali degli imboschimenti realizzati.

Il premio di manutenzione annuo per ettaro è quantificato in:

Azione	Premio massimo ammissibile €/ha per anno
1 – Bosco permanente	2.768,00
2 – Fustaia a ciclo – medio lungo	1.566,00

Ai fini della determinazione del premio annuale per la manutenzione, sono considerate spese ammissibili le seguenti voci di costo del "Prezziario dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno" della Regione Puglia del 05/04/2011 pubblicato sul BURP n.55 del 14/04/2011:

Azione 1 - Bosco permanente

Erpicatura del terreno, cure colturali su terreno comunque lavorato (sarchiature e rincalzature), risarcimento fallanze con piantine in contenitore (saranno consentiti risarcimenti di fallanze in una percentuale massima del 20% dell'impianto realizzato), irrigazioni di soccorso.

Azione 2 – Fustaia a ciclo – medio lungo

Erpicature del terreno, cure colturali su terreno comunque lavorato (sarchiature e rincalzature), risarcimento fallanze con piantine in contenitore (saranno consentiti risarcimenti di fallanze in una percentuale massima del 20% dell'impianto realizzato), potatura di formazione, concimazioni (concime binario), irrigazioni di soccorso.

La prima annualità di premio per manutenzione decorre dalla stagione silvana successiva all'accertamento finale dell'imboschimento/impianto realizzato.

Il premio di manutenzione non è concesso per gli imboschimenti dell' Azione 3.

6.3 Premio annuale per la perdita di reddito (Azione 1 e Azione 2).

L'importo del premio annuo ad ettaro imboschito/impiantato compensa la perdita di reddito determinata dall'imboschimento per il periodo di quindici anni.

Per gli Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.), singoli o associati, gli importi dei premi annui, saranno riferiti alla coltura in atto nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto, e sono determinati come segue:

Azione 1 – Bosco permanente: premio/ha per perdita di reddito annua

Coltura	oltura Grano duro		Altre colture arboree	Altre colture erbacee	Colture foraggere permanenti	
Importi €/Ha	75,00	401,00	700,00	700,00	70,00	

Azione 2 - Fustaia a ciclo medio lungo: premio/ha per perdita di reddito annua

Coltura	Grano duro	Olivo	Altre colture arboree	Altre colture erbacee	Colture foraggere permanenti
Importi €/Ha	75,00	401,00	700,00	700,00	70,00

Per le altre tipologie di beneficiario, ad esclusione dei Comuni, il premio annuo per la perdita di reddito è così stabilito:

- 70 euro per colture foraggere permanenti,
- 75 euro per il grano duro,
- 100 euro per l'olivo,
- 150 euro per le altre colture arboree ed erbacee.

La prima annualità di premio decorre dall'anno successivo alla richiesta di accertamento finale: nel caso in cui l'accertamento finale sia stato concluso nel primo quadrimestre dell'anno, l'aiuto per il mancato reddito decorre dall'anno di impianto.

Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di pagamento dei premi relativi alle manutenzioni quinquennali ed ai mancati redditi, e della eventuale documentazione da allegare, saranno definiti e comunicati ai beneficiari successivamente all'esecuzione degli accertamenti finali degli imboschimenti realizzati e finanziati.

Il premio per la perdita di reddito non è concesso per gli imboschimenti dell'Azione 3.

7. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti richiedenti gli aiuti previsti dalla Misura 221, ai fini del presente bando, devono possedere i seguenti requisiti alla data di rilascio della Domanda di Aiuto:

1. <u>Legittima conduzione delle superfici oggetto di intervento, per una superficie minima d'intervento pari a 2 Ettari, ridotta ad 1 Ettaro per le province di Brindisi e Lecce.</u>

A tal fine è consentita la conduzione in proprietà o in fitto. Sono escluse altre forme di conduzione. Per i soli terreni di proprietà comunale è consentito il comodato d'uso considerando quanto segue:

- siano garantiti la durata e gli impegni del beneficiario;
- · l'atto sia regolarmente registrato nei modi di legge;
- sia garantita dal comodante, con atto scritto, la prosecuzione degli impegni nel caso di risoluzione del contratto, fermo restanti i vincoli ed il contributo all'impianto determinati nel provvedimento di concessione degli aiuti.

Inoltre, i conduttori che non siano proprietari delle particelle oggetto di intervento devono acquisire, qualora non posseduto, contratto di affitto registrato di durata non inferiore a 15 anni a partire dalla data di pubblicazione del bando, nonché consenso del proprietario/comproprietario ad eseguire le opere e riscuotere il relativo contributo pubblico, anche se già riportato nello stesso contratto.

Nel caso di contratti preesistenti alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P., che non coprono il periodo di 15 anni richiesto, dichiarazione di impegno da parte del proprietario e del conduttore per il rinnovo del contratto e per la prosecuzione del rapporto di conduzione, a partire dalla data di scadenza dell'attuale contratto fino al completamento dei 15 anni dalla data di pubblicazione del bando.

2. <u>Superfici agricole oggetto di intervento, investite a seminativi e/o colture permanenti agrarie, in produzione negli ultimi due anni (2011-2012) precedenti la presentazione della domanda di aiuto</u>

Le destinazioni produttive e colturali saranno rilevate secondo la coltura in atto nel fascicolo aziendale e/o nei quaderni di campagna e/o in altre domande presentate negli anni precedenti (per es. Domanda Unica, altre domande per Misure a Superficie PSR, Domanda UMA).

3. Affidabilità del richiedente i benefici ai sensi dell'articolo 24 comma e) del Reg. UE 65/2011, in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000.

L'affidabilità del richiedente, nell'ambito di altre operazioni cofinanziate realizzate a partire dal 2000, sarà valutata sulla base di precedenti provvedimenti definitivi di revoca degli aiuti emessi e di conseguenti recuperi delle somme liquidate mediante escussione della polizza fideiussoria.

Inoltre, nel caso di Comuni e loro associazioni:

- 4. <u>Dichiarazione di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata né devono essere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;</u>
- Delibera riportante :
 - l'approvazione del progetto di imboschimento con relativo impegno di spesa totale (IVA inclusa ed a carico dell'Ente in quanto spesa non ammissibile);
 - l'impegno ad effettuare a proprie spese, nei primi cinque anni di età dell'impianto, tutte le cure colturali necessarie ed indicate nella relazione tecnica;
 - l'autorizzazione alla presentazione della domanda di aiuto, delle domande di pagamento e della documentazione allegata ai sensi del presente bando;
 - (solo per l'azione 1) l'impegno del recepimento della condizione che l'aiuto comunitario determina la modifica della destinazione d'uso a "bosco" delle aree oggetto di intervento.

8. CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di aiuto saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:

Azioni 1-2-3:

Criteri di Selezione	Punteggio
Interventi di imboschimento in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ai sensi delle Delibere di Giunta regionale n. 2036 del 30 dicembre 2005 e n. 19 del 23 gennaio 2007) o in aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata o in aree a rischio idrogeologico (aree perimetrate a pericolosità geomorfologica molto elevata così come individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico – PAI – delle Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale o ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 1923)	5
nterventi di imboschimento in Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, in aree naturali protette ai sensi della L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" e L. R. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia" e s.m.i. o in comuni con indice di boscosità inferiore al 5% ai sensi di quanto previsto nel Piano Antincendio Boschivi della Regione Puglia	
nterventi ricadenti in aree che configurano la Rete Ecologica della Puglia ai sensi del Decreto Urbani L. 42/2004 lettera a), b), c) ,i), f) e s.m.i. (beni paesaggistici, aree a vincolo idrogeologico)	1
nterventi ricadenti nelle aree di sedime e aree annesse delle seguenti componenti: coste, aree itoranee ed aree annesse, corpi idrici e beni assimilati, boschi e macchie, aree protette e parchi, cone umide, come evidenziate dalle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT.P	1
nterventi di primo imboschimento con specie autoctone di latifoglie su superfici adiacenti a boschi esistenti di origine naturale	2
nterventi realizzati da Consorzi di Comuni su una superficie di almeno 10 ettari	2
nterventi realizzati in forma associata da agricoltori e altre persone fisiche ed entità di diritto privato su una superficie di almeno 10 ettari	2
Contemporanea adesione alla Misura 122 - azione 1 "Miglioramento dei boschi produttivi"	1

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 14.

Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 1923 saranno attribuiti 5 punti, mentre non saranno attribuiti punteggi relativamente al Decreto Urbani.

In caso di parità di punteggio è data priorità agli interventi su superfici più elevate.

Per quelle aree oggetto di intervento, sulle quali insistono vincoli e punteggi differenti, sarà attribuito il punteggio relativo alla porzione di superficie prevalente.

I punteggi saranno assegnati in base ai dati acquisiti nella compilazione dell'elaborato tecnico informatico da compilarsi sul portale regionale www.pma.regione.puglia.it.

Ai fini della predisposizione della graduatoria, il punteggio totale attribuito a ciascun progetto sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati per ognuno dei parametri di valutazione considerati.

9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alle costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilittati

e riconosciuti da AGEA, con l'inserimento delle particelle catastali interessate dagli interventi previsti dalla Misura.

Le <u>domande di aiuto</u> devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato, oppure, in alternativa, con l'assistenza di un libero professionista, accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega (allegato 1) appositamente conferita dal richiedente gli aiuti.

I liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno munirsi delle idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN, da richiedersi al Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, i soggetti accreditati dovranno fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

La richiesta di accesso per la compilazione della domanda di Aiuto con allegata delega (modello Allegato 1), per esigenze tecniche, dovrà essere inviata almeno 3 giorni prima della scadenza per il rilascio sul portale SIAN.

A corredo della domanda di aiuto deve essere redatto <u>un elaborato tecnico-informatico</u> disponibile sul portale regionale <u>www.pma.regione.puglia.it</u>

La domanda di aiuto, sul portale Agea <u>www.sian.it</u>, e l'elaborato tecnico-informatico, sul portale della Regione Puglia <u>www.pma.regione.puglia.it</u> devono essere compilati, stampati e rilasciati/inviati telematicamente a partire dal 10° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURP.

Per quanto riguarda il termine per la compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto sul Portale SIAN, è fissato alle ore 24 del 7 giugno 2013.

Per quanto riguarda il termine per la compilazione, stampa ed invio telematico dell'elaborato tecnico-informatico, sul portale della Regione Puglia www.pma.regione.puglia.it, è fissato alle ore 24,00 del 7 Giugno 2013.

I soggetti che hanno rilasciato la domanda di aiuto ed inviato telematicamente l'elaborato tecnico informatico entro il termine del 07/06/2013, dovranno far pervenire entro il 14/06/2013 copia cartacea della domanda di aiuto debitamente sottoscritta e corredata da tutta la documentazione successivamente specificata al punto 9.3.

Al fine della valutazione del rispetto del termine per la presentazione del plico chiuso farà fede la data apposta sullo stesso dal personale regionale addetto al protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del 14/06/2013, o la data del timbro dell'ufficio postale accettante o del corriere autorizzato, nel caso di invio a mezzo Raccomandata.

La predetta documentazione deve essere contenuta obbligatoriamente <u>in unico plico chiuso</u> da recapitare alla REGIONE PUGLIA –SERVIZIO FORESTE – Via Corigliano, n. 1-70132 BARI, entro il predetto termine, pena l'irricevibilità del plico.

Sul plico chiuso dovrà essere riportato <u>il nominativo, il recapito postale il numero di telefono e fax e</u> <u>l'indirizzo e-mail del richiedente e del Tecnico delegato</u>, nonché la seguente dicitura:

Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Domanda di aiuto n......con documentazione
ASSE II – MISURA 221 – PRIMO IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI

Azione 1 – Bosco permanente (*)

Azione 2 – Fustaia a ciclo medio-lungo (*)

Azione 3 - Impianto a ciclo breve (*)

(*) indicare l'azione interessata

Nel dettaglio l'intero procedimento di presentazione e gestione delle domande di aiuto si articolia nella

seguenti fasi

9.1. Compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN

La compilazione, la stampa ed il rilascio delle domande di Aiuto sul portale SIAN da parte dei soggetti abilitati dovrà avvenire entro le ore 24,00 del 07/06/2013.

9.2. Compilazione ed invio telematico di un elaborato tecnico informatico disponibile sul portale regionale www.pma.regione.puglia.it

Per l'accesso all'area riservata del portale regionale <u>www.pma.regione.puglia.it</u> e per la redazione dell'elaborato tecnico-informatico, i tecnici delegati dovranno attenersi alla specifiche procedure di accreditamento pubblicate sullo stesso portale regionale.

La compilazione e l'invio telematico dell'Elaborato Tecnico-Informatico sul portale regionale da parte dei soggetti abilitati dovrà avvenire entro le ore 24,00 del 07/06/2013.

9.3. Acquisizione del plico contenente la copia cartacea della domanda di aiuto e di tutta la documentazione prevista

Ogni plico dovrà contenere una sola domanda di aiuto con la relativa documentazione richiesta a corredo.

<u>Alla copia cartacea della domanda di aiuto, debitamente firmata in ogni sua parte, deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:</u>

- 1) Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità;
- Copia cartacea dell'elaborato tecnico informatico, redatto on-line sul portale regionale www.pma.regione.puglia.it timbrato e firmato dal tecnico abilitato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della ditta richiedente, completo dell'attestazione di invio telematico dello stesso;
- 3) Relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi da realizzare completa degli elaborati grafici riportanti le planimetrie delle superfici aziendali interessate dagli interventi, con relativa ubicazione ed identificazione degli interventi. La relazione tecnica dovrà essere elaborata secondo il modello specifico che sarà reso disponibile sul sito www.pma.regione.puglia.it. La relazione tecnica ed i relativi allegati, come per es. l'elaborato tecnico-informatico, devono essere redatti, firmati e timbrati da tecnico competente ai sensi della normativa e giurisprudenza vigente, abilitato e iscritto ad Ordini o Albi Professionali.
- 4) Delega per la compilazione dell'elaborato stampata dal Portale Regionale e firmata.
- Documentazione fotografica panoramica e di dettaglio dell'area/aree oggetto d'intervento, con copertura dell'intera superficie da imboschire nonché eventuali foto dei boschi adiacenti ai fini dell'attribuzione del punteggio per i criteri di selezione (2 punti);
- 6) Aerofotogrammetria in scala dell'area da imboschire, con indicazione dei punti di scatto delle foto;
- Copia della lettera di trasmissione all'Ente di competenza per la richiesta del parere Valutazione di Incidenza, se dovuta, ai sensi delle norme nazionali o regionali vigenti (Rete Natura 2000);
- 8) Copia del titolo di possesso delle particelle sulle quali si intende realizzare l'imboschimento o impianto (titolo di proprietà e/o del contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato di durata non inferiore a 15 anni dalla data di pubblicazione del bando) oppure per superfici di proprietà pubblica contratto di comodato in cui sia garantita la durata e gli impegni del beneficiario, che l'atto sia regolarmente registrato nei modi di legge e che sia garantita dal comodante la prosecuzione degli impegni nel caso di risoluzione del contratto;
- 9) Copia consenso del proprietario/comproprietario, anche se già riportato nello stesso contratto;

INOLTRE PER I COMUNI E LORO ASSOCIAZIONI:

- Attestazione da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari attestante che il Comune non si trava stato di dissesto finanziario.
- 2) Copia conforme all'originale della delibera di approvazione del progetto con la relativa previsione.

della spesa complessiva, di impegno ad effettuare a spese dell'ente le cure colturali, nei primi cinque anni, successive all'impianto (così come previste ed indicate nella relazione tecnica), di autorizzazione per la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e della documentazione allegata ai sensi del presente bando e l'impegno del recepimento della condizione che l'aiuto comunitario (solo per l'azione 1) determina la modifica della destinazione d'uso a "bosco" delle aree oggetto di intervento.

E, nel caso di <u>AGRICOLTORI ASSOCIATI, PERSONE FISICHE ED ENTITÀ DI DIRITTO PRIVATO ASSOCIATI, COMUNI ASSOCIATI, ove pertinente</u>:

- 1) Copia conforme dell'atto costitutivo;
- Attestazione di vigenza del soggetto giuridico ed assenza di procedura concorsuale a carico della medesima;
- 3) Copia conforme all'originale dell'atto di approvazione, adottato dal competente organo decisionale con la quale: A) si approva il progetto con la relativa previsione di spesa complessiva; B) si delega il legale rappresentante alla presentazione della domanda di aiuto, delle domande di pagamento e della documentazione allegata; C) si impegna a cambiare la destinazione d'uso delle aree oggetto di imboschimento a "bosco permanente", con apposizione del vincolo forestale permanente, in caso di ammissibilità di erogazione dell'aiuto comunitario.

Tutta la documentazione tecnico-amministrativa richiesta dovrà essere riprodotta su CD-ROM.

9.4. Apertura dei plichi e verifiche di ricevibilità/ammissibilità

A conclusione delle operazioni di acquisizione dei plichi, la Regione comunicherà il calendario di apertura dei plichi alla presenza del richiedente o di un suo delegato <u>per la sola verifica della completezza della documentazione presentata</u>.

Contemporaneamente all'apertura del plico sarà redatta una check-list sottoscritta da un funzionario regionale e dal richiedente o suo delegato. Nel caso di assenza del richiedente o del suo delegato la check-list sottoscritta dal funzionario regionale sarà inviata al richiedente ai sensi della L. 241/90.

9.5. Istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di aiuto

Per i plichi giunti nei termini si procederà dapprima alle verifiche di ricevibilità, accertando:

- Il rilascio della domanda di aiuto e dell'elaborato tecnico informatico nei termini previsti;
- la presentazione nei termini del plico;
- la presenza delle firme in originale sulla documentazione (p.es. domanda di aiuto, elaborato tecnico informatico, delega PMA, relazione tecnica, elaborati progettuali, ecc.).

Le domande di aiuto saranno ritenute non ricevibili nei casi di:

- Mancata presentazione del plico nei termini;
- Mancato rilascio nei termini della domanda di aiuto e dell'elaborato tecnico informatico;
- Documentazione non firmata.

Successivamente alle verifiche di ricevibilità si procederà all'esecuzione dei controlli di ammissibilità, verificando nel merito:

- il possesso dei requisiti previsti dal bando;
- la corretta attribuzione del punteggio dichiarato nell'elaborato tecnico informatico;
- la corrispondenza degli importi e/o delle superfici dichiarate nell'elaborato tecnico informatico con quanto riportato nella Domanda di Aiuto Agea e nella documentazione tecnico-amministrativa allegate

 valutazione della documentazione presentata e degli interventi proposti con conseguente quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile.

Alla conclusione dei controlli di ammissibilità previsti nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa, il Responsabile di Misura redige la graduatoria di ammissibilità sulla base dei punteggi previsti dai Criteri di Selezione dichiarati e verificati.

In funzione delle risorse disponibili e sulla base della stessa graduatoria la Regione adotterà il Provvedimento di Concessione degli Aiuti in cui saranno specificati i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile di Misura inoltre invierà a tutti i beneficiari la lettera di concessione in cui verranno fornite anche indicazioni su eventuali rimodulazioni dei computi metrici presentati.

Le domande di aiuto per le quali non dovesse essere riscontrata la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dal bando saranno ritenute non ammissibili.

Per i casi di non ricevibilità e di non ammissibilità, sarà adottato apposito Provvedimento.

L'esito istruttorio negativo (non ricevibilità e non ammissibilità) sarà comunicato ai titolari a mezzo di raccomandata a/r, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Il Provvedimento di Concessione degli Aiuti con la relativa graduatoria di ammissibilità, nonché il Provvedimento per le ditte non ammissibili e non ricevibili saranno pubblicati sul B.U.R.P. e sul sito www.svilupporurale.regione.puglia.it.

10. MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Il dettaglio tecnico di esecuzione degli interventi sarà definito con apposito provvedimento che riporterà analiticamente le modalità tecniche alle quali attenersi ai fini dell'ammissibilità delle spese relative alla Misura 221.

In ogni caso, in linea generale, si forniscono le seguenti indicazioni di massima alle quali attenersi nella redazione dei progetti imboschimento da proporre con il presente bando.

I progetti di imboschimento/impianto ammessi a contributo dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione.

Tutti i nuovi impianti della tipologia bosco dovranno riprodurre le caratteristiche degli ecosistemi forestali tipici del contesto ambientale in cui è inserita l'area interessata dai lavori e dovranno prevedere l'impiego di specie autoctone.

La scelta delle specie dovrà essere compatibile con le caratteristiche stazionarie e giustificata tecnicamente nella relazione tecnica da allegare alla domanda di aiuto.

Nelle aree protette, in siti Natura 2000, negli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici e di aree di tutela paesaggistica, oltre che per gli interventi dell'azione 1, è prescritto l'utilizzo esclusivo di specie autoctone. Inoltre, nei siti Natura 2000 il primo imboschimento dovrà essere compatibile con gli obiettivi e le finalità previste espressamente dai piani di gestione nelle predette aree.

I popolamenti dovranno essere polispecifici e composti anche da specie arbustive, compatibilmente con le tecniche colturali adottate nella pratica corrente, al fine di mantenere od incrementare la biodiversità.

Nelle formazioni destinate ad essere governate ad alto fusto e per le specie accessorie potranno essere eseguiti interventi di periodica ceduazione. Il materiale di propagazione provvisto di radici potrà essere micorrizzato, al fine di garantire migliori condizioni d'attecchimento e d'accrescimento.

Al fine di realizzare popolamenti arborei equilibrati per specie e composizione sia nella facies arborea che arbustiva, è inoltre consentito l'impiego di tutte le specie secondarie, arboree o arbustive (olivastro, biancospino, lentisco, pero selvatico, corniolo, albero di giuda, fillirea, terebinto, ginestra, tamerice, ecc.), tipiche formazioni vegetanti che si riscontrano nella regione, purchè impiegate come specie di accompagnamento e in consociazione alle specie arboree principali, in misura non superiore al 20%.

I lavori riguardanti gli interventi inerenti il progetto di imboschimento/impianto, per superfici superinti a ettari, devono essere eseguiti da imprese boschive, regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle Imprese Boschive istituito con L.R. 11/03/2009 e disciplinata dal Regolamento Regionale n.15 del 06/03/2009 she possano garantire l'esecuzione del progetto secondo quanto previsto dal bando.

10.1 Autorizzazioni e/o pareri

E' fatto obbligo al beneficiario di acquisire, <u>preliminarmente all'inizio lavori</u>, eventuali titoli abilitativi, nullaosta o pareri variamente denominati, qualora previsti dalle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, idrogeologica e di assetto territoriale, ecc.

10.2 Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, documenti giustificativi e modalità di pagamento dei beneficiari

Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento, in generale, alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II, pubblicate nella versione attualmente vigente.

L'eleggibilità delle spese sostenute dai beneficiari decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Sono considerate ammissibili a contributo (ai sensi del Reg. CE 1974/06 art.48) le sole spese sostenute dal beneficiario, relative all'imboschimento/impianto, espressamente previste per ciascuna tipologia d'intervento (Reg. CE 1698/05 art. 71).

Le <u>spese generali</u> potranno essere riconosciute fino al limite massimo del 12% del costo totale degli investimenti al netto dell'I.V.A e calcolate esclusivamente sulle spese di impianto.

Per spese generali si intendono quelle previste dalle suddette "Linee Guida", quali la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, le consulenze ambientali e le spese delle eventuali polizze fidejussorie.

L'IVA non costituisce spesa ammissibile.

I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di imboschimento/impianto, fatture (o documenti contabili) fiscalmente in regola, registrate e quietanzate e con relativa dichiarazione liberatoria delle imprese esecutrici dei lavori.

L'impresa beneficiaria deve effettuare obbligatoriamente i pagamenti, mediante c/c dedicato, in favore delle ditte esecutrici degli interventi, con le seguenti modalità:

- Bonifico
- Assegno bancario o circolare emesso con la dicitura "non trasferibile"

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti; pagamenti effettuati in tale forma non potranno essere ammessi agli aiuti.

Non sono ammissibili a finanziamento:

- Imboschimenti su superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo;
- Imboschimenti sulle superfici in fase di rinaturalizzazione;
- Imboschimenti sulle superfici percorse da incendio;
- Impianti di alberi natalizi;
- acquisto di terreni;
- Spese di esproprio nel caso di beneficiari pubblici;
- Investimenti di natura infrastrutturale;
- Spese per investimenti che non soddisfino i requisiti di compatibilità ambientale, o che presumano l'utilizzo di macchine e/o prodotti inquinanti e nocivi per l'ambiente.

10.3 Conto Corrente Dedicato

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, sia esso privato che Ente Pubblico, deve utilizzare un apposito conto corrente dedicato per tutti i pagamenti connessi all' esecuzione degli interventi.

Le spese di apertura e di tenuta del conto corrente dedicato rientrano nell'ambito delle spese ammissibili, quali spese generali, mentre non sono ammissibili le spese per gli interessi debitori e gli altri aned

meramente finanziari.

Il beneficiario dell'aiuto prima dell'inizio dei lavori o della presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo sul contributo concesso, dovrà attivare un "conto corrente dedicato" sul quale devono transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione dell'intervento di natura pubblica. Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata delle opere di imboschimento/impianto e di erogazione dei relativi aiuti e sullo stesso non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico.

Il contributo pubblico erogato da AGEA e tutti i pagamenti connessi all'esecuzione degli interventi finanziati dovranno transitare sul conto corrente dedicato.

I lavori eseguiti direttamente dal beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare o da manodopera aziendale e/o extra aziendale con o senza l'ausilio del beneficiario, devono essere giustificati e rendicontati secondo quanto definito dalla Determina dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007-2013 n. 88/2011.

10.4 Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

L'erogazione dell'aiuto pubblico concesso è effettuata dall'Organismo Pagatore (AGEA). I beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento sul portale SIAN, su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale, nel rispetto delle procedure stabilite dalla manualistica AGEA.

L'erogazione dell'aiuto potrà avvenire per fasi (anticipazione e/o acconto/i su stato di avanzamento dei lavori e saldo finale) e, conseguentemente, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- · domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo finale.

Nel caso in cui il contributo complessivamente concesso superi l'importo di €. 150.000,00 è necessario acquisire idonea e valida certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura (DPR 252/98 art.10), a corredo di ciascuna domanda di pagamento del contributo concesso (anticipo, acconto o saldo finale).

Le modalità procedurali per la gestione delle Certificazioni Antimafia ai fini della liquidazione degli aiuti sotto forma di anticipi, acconti e saldi, sono definite dai Manuali delle Procedure e dei Controlli e da specifiche circolari emesse dall'Organismo Pagatore Agea.

10.5 Domanda di pagamento dell'anticipo

Il beneficiario a seguito della comunicazione di concessione dell'aiuto potrà richiedere un'anticipazione sino al 50% dell'aiuto pubblico concesso per i soli costi di impianto nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA per tali domande di pagamento, stipulando apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto che deve essere allegata alla domanda stessa.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere rilasciate, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di Assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni ed incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/1982, pubblicato nel sito internet www.isvap.it. e devono avere una validità di 24 mesi (termine stabilito per l'esecuzione dei lavori) più tre semestralità successive.

La procedura di garanzia informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN nell'area pubblica, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente lo schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.

Nel caso di beneficiari Enti Pubblici, la procedura di garanzia informatizzata attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente lo schema di garanzia specifico che deve essere adottato dall'Organo deliberante dell'Ente interessato.

Le Modalità Procedurali di Garanzia Informatizzata sono riportate nella circolare AGEA n. 18 del 19 mazzo 2009, successivamente modificata con la circolare n. 27 del 14/07/10.

Il costo della fideiussione rientra tra le spese ammissibili a finanziamento nell'ambito delle spese generali. La fideiussione potrà essere svincolata a seguito del pagamento del saldo.

Copia cartacea della domanda di pagamento dell'anticipazione, rilasciata sul portale SIAN, con la relativa documentazione richiesta in allegato deve essere presentata a:

Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Foreste - Via Corigliano, n. 1 – 70132 Bari Nel provvedimento di concessione degli aiuti potranno essere specificati ulteriori adempimenti a cui il beneficiario dovrà attenersi con la presentazione delle Domande di Pagamento dell'Anticipazione.

10.6 Domanda di pagamento dell'Acconto

La domanda di pagamento di acconto su stato avanzamento lavori (SAL) deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale nel rispetto della procedura stabilita da Agea.

E' possibile presentare due domande di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori pari ad un importo minimo di almeno il 30% dell'aiuto concesso, fino ad un massimo del 90%.

Il soggetto beneficiario che ha presentato domanda di pagamento di anticipo, qualora abbia già realizzato interventi per un importo pari almeno al 30% del contributo complessivamente concesso, può presentare anche domanda di pagamento di acconto sullo stato di avanzamento di lavori.

Si precisa che il beneficiario non potrà richiedere pagamenti dell'aiuto nella forma di acconto e/o di SAL (max due) di importo superiore al 90% dell'aiuto concesso.

Le modalità dettagliate, i termini e la documentazione da allegare alle Domande di Pagamento dell'Acconto saranno ulteriormente specificate nel provvedimento che disciplina le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione della spesa.

Copia cartacea della domanda di pagamento dell'acconto, rilasciata sul portale SIAN, con la relativa documentazione richiesta in allegato deve essere presentata alle Sezioni Provinciali del Servizio Foreste competenti per territorio.

10.7 Domanda di pagamento del saldo finale

A seguito di ultimazione degli interventi in progetto ammessi ai benefici, per l'erogazione del saldo del contributo o dell'intero aiuto in unica soluzione il beneficiario deve compilare, stampare e rilasciare nel portale SIAN domanda di pagamento su apposita modulistica nel rispetto della procedura stabilita da Agea.

Il termine delle conclusione degli investimenti è fissato entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione degli aiuti.

I lavori di imboschimento/impianto si intendono ultimati quando gli interventi ammessi ai benefici saranno completati e le relative spese, giustificate da fatture o documenti contabili debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative liberatorie e da altri documenti aventi valore probatorio equivalente, risulteranno completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario, come risultante dall'estratto del conto corrente dedicato, sia per le spese materiali che per le spese generali.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori avvenga in coincidenza con il termine di scadenza stabilito, la domanda di pagamento del saldo dovrà essere rilasciata nel portale SIAN entro 30 giorni dalla scadenza e copia cartacea della stessa, corredata della documentazione prevista, deve essere presentata, alle Sezioni Provinciali del Servizio Foreste competenti per territorio, entro i successivi 10 giorni.

A seguito della domanda di pagamento del saldo, saranno eseguiti gli accertamenti in situ per verificare la regolare esecuzione degli interventi finanziati e rendicontati e verrà redatto relativo verbale, con la determinazione dell'importo liquidabile a saldo.

L'importo liquidabile a saldo sarà determinato sulla base dell'aiuto concesso, verificato alla conclusione delle procedure istruttorie ed approvato sulla base di quanto previsto dall'art. 30 del Reg. UE 65/2011 in tema di riduzioni ed esclusioni, al netto di eventuali anticipazioni e/o acconti già erogati.

Le modalità dettagliate, i termini e la documentazione da allegare alle Domande di Pagamento del Saldo saranno ulteriormente specificate nel provvedimento che disciplina le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione della spesa.

11. LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in virtù del provvedimento amministrativo che ha determinato le domande ammissibili agli aiuti, avvia le procedure di liquidazione degli aiuti per singola domanda.

12. RICORSI

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere inoltrato ricorso gerarchico al Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari, entro e non oltre giorni 30 dalla data di pubblicazione degli stessi sul BURP.

Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse essere comunicato l'accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermato quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore (AGEA) e dalla Regione Puglia possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla normativa vigente:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP.

13. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO E VINCOLI

In seguito alla concessione degli aiuti previsti dalla Misura 221, il beneficiario deve impegnarsi a:

- 13.1 a realizzare l'impianto nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato ed approvato, nonché dal provvedimento di concessione emesso dalla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;
- 13.2 a effettuare nei primi cinque anni dopo l'impianto le operazioni colturali previste dal cronoprogramma di manutenzione quinquennale;
- 13.3 a gestire l'imboschimento/impianto sino al termine del turno conformemente alle indicazioni contenute nel piano di coltura e conservazione redatto dalla Sezione Provinciale del Servizio Foreste competente per territorio e sottoscritto dal beneficiario in sede di accertamento finale dell'imboschimento/impianto;
- 13.4 ad eseguire gli interventi colturali riconducibili alla ordinaria e razionale manutenzione dell'imboschimento e alla prevenzione dagli incendi boschivi, compresi i necessari interventi di contenimento delle specie erbacee indesiderate (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile) e risarcimento dal momento dall'impianto sino alla chiusura della copertura del soprassuolo;
- 13.5 ad effettuare le azioni di pubblicità degli interventi finanziati ai sensi dell'allegato 6 del Reg. (CE) 1974/2006 (applicazione di targhe o allestimento di cartelli informativi in relazione al costo del progetto finanziato);
- 13.6 a rispettare i Criteri di Gestione Obbligatori e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli Allegati III e IV del Reg. CE n.1782/03, abrogato dal Reg. CE n.73/2009, secondo le modalità applicative stabilite dalle norme nazionali e regionali vigenti;
- 13.7 al rispetto di eventuali ulteriori impegni, vincoli o prescrizioni indicati nel provvedimento di concessione degli aiuti e nei provvedimenti relativi all'attuazione della Misura 221 del P.S.R. Puglia 2007-2013 della Regione Puglia, nonché nelle eventuali autorizzazioni acquisite per l'esecuzione degli interventi finanziati.

Inoltre:

13.8 gli imboschimenti realizzati con l'Azione 1 saranno permanentemente assoggettati ai vincoli ed alle norme forestali con cambio di destinazione d'uso dal "terreno agricolo" a bosco e comportante d'uso del "

13.9 per le azioni 2 e 3 il periodo vincolativo sarà costituito dalla durata del ciclo produttivo (turno minimo) e pertanto non potranno essere destinate ad altro uso, per tale durata, le superfici imboschite ed accertate in sede di verifica finale.

14. MONITORAGGIO, CONTROLLI, DECADENZA, REVOCA DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI.

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli aiuti previsti dal bando in oggetto, i beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati che saranno richiesti per definire periodicamente lo stato di avanzamento fisico e finanziario e per supportare la valutazione della sua efficacia.

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dal Reg. UE n.65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, esclusioni e/o decadenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 22 dicembre 2009, come modificato dal DM 10346 del 13/05/2011, relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale come da Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 2646.

Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, si procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di revoca, recupero). In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 80 Reg CE 1122/2009), il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

15. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della L. 898/1986 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'AGEA.

Ulteriori disposizioni sanzionatorie sono disciplinate dalle schede di riduzione ed esclusione adottate in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009, come modificato dal DM 10346 del 13/05/2011, approvato con apposita Delibera di Giunta Regionale n. 1936 del 02/10/2012 (BURP n. 147 del 10/10/2012).

Nel caso in cui ricorrano le condizioni che determinano la decadenza dell'aiuto, qualora sia stata erogata l'anticipazione, ai sensi dell'art. 19 del Reg. CE n. 2220/85 si procederà al recupero dell'importo garantito corrispondente al 110% dell'aiuto anticipato corrisposto.

16. RECESSO, RINUNCIA, TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, VARIANTI

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore.

In linea generale, il recesso degli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura può avvenire solo preliminarmente al primo pagamento (sia esso anticipo o acconto) e deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato ed implica l'apertura di un nuovo procedimento; in tal caso, il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi posseduti dal beneficiario originario.

In ogni caso, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dal Responsabile del Procedimento che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione. Nel caso in cui il subentro non venga concesso la domanda di aiuto si ritiene decaduta e si procederà al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, le eventuali variazioni inerenti i terreni oggetto di impegno e le attività ammesse a contributo, entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi.

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali che produrrebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di selezione di cui al bando.

Eventuali maggiori spese, rispetto all'importo complessivo dell'investimento approvato, saranno a totale carico della ditta beneficiaria dell'aiuto.

17. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Referente dello sportello per le relazioni con il pubblico è il Responsabile della Misura 221.

Responsabile di Misura:

Geom. Marcello MARABINI Tel. 080 / 5407569 Fax 080 / 5407681 e-mail m.marabini@regione.puglia.it

Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN

Sig. Vito Di Ceglie

Tel 080 540 5464

e-mail v.diceglie@regione.puglia.it

18. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

19. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2007-2013 e, nello specifico, a quanto previsto nella scheda di Misura 221 (BURP n. 93 del 26 Maggio 2010), e nella successiva approvazione delle variazioni e delle modifiche del Comitato di Sorveglianza di giugno 2011, e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

In ottemperanza alla Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell'Organismo Pagatore Agea, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, ai beneficiari viene proposta la "clausola compromissoria" riportante il seguente contenuto: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di accettare".

Tale clausola, secondo le diposizioni di Agea, sarà comunque riportata in calce alle domande di aiuto/pagamento, nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari e la sua accettazione è comunque facoltativa.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i beneficiari degli aiuti della misura 221 sono inoltre tenuti a:

- 19.1 a custodire in sicurezza la documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per i cinque anni successivi alla liquidazione degli aiuti;
- 19.2 non produrre false dichiarazioni;
- 19.3 a collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio;
- 19.4 a dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;
- 19.5 garantire che, per la realizzazione degli interventi di cui alle azioni 1, 2, 3 della misura 221, non hanno ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;
- 19.6 garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda;
- 19.7 rispettare la normativa vigente in materia di legale assunzione di manodopera ai sensi della Legge Regionale n. 28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del 27/11/2009 recante, tra l'altro, i seguenti impegni:

"è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato. Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

20. ALLEGATI AL BANDO

- Allegato 1: Facsimile RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI
- Allegato 2: Facsimile RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PRIMO ACCESSO AL PORTALE SIAN

ALLEGATO 1

REGIONE PUGLIA AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

Via Corigliano 1 - 70132 BARI

Fax: 080/5407569

E-mail: m.marabini@regione.puglia.it

	E-mail: m.marabini@regione.pugila.it
	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI
OGGETTO:	Compilazione-Stampa e Rilascio Domande PSR 2007/2013 Regione Puglia
	MISURA 221
Il sottoscritto _	
Nato a	il, residente in
Iscritto al N°	dell'Albo dei della Provincia di
TEL	FAX E-mail:
intendono pre	autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAA, che sentare istanza PSR cui all'oggetto, alla presentazione delle domande relative al PSR 2007 – LA 221 – Bando 2013; CHIEDE
	IONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale Sian.
fascicolo azie	lichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del ndale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non dati a cui ha accesso.

	Timbro e firma
Allegati:	
 Elenco Di 	tte – CUAA

Mandato/Delega n° _____ Ditte

Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAA

	DELEGA				
Il sottoscritto				9.0000 A	
Nato a			•	residente	in n°
CAP					- "
CF:	P.IVA :				_
CUAA:					
	DELEGA				
Il Dott. Agr. /For/					
Nato a				residente	in
Via					_ CF:
Iscritto al N° dell'Albo del			Prov.		
TELFAX	E-mail:				
nella sua qualità di tecnico a presentare 2007 – 2013 MISURA 221 - Bando 2013;	sul portale SIAN per m	nio conto la dor	manda di a	iuto relativa a	al PSR
	AUTORIZZA				
lo stesso all'accesso del proprio fascicol SIAN della domanda per la campagna 20:	200 - 100 -	npilazione – <u>R</u>	ilascio - St	ampa - sul p	ortale
DIC	HIARA (in caso di vari	azione)			
DI AVER GIA' COMUNICATO AL CAA/				A REVOCA AL	<u>LA</u>
PRESENTAZIONE DI	ELLA STESSA (come da	dichiarazione a	allegata)		
Consenso	o al trattamento dei de	ati personali			
Dichiara espressamente di dare il conse degli stessi agli Enti, per lo svolgiment settore di competenza, ai fini di quanto p	o delle relative finalit	à istituzionali			
			Firma		
Allegati:					

- Documento di riconoscimento
- Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA

Elenco Ditte – Aderenti al PSR della Regione Puglia Misura 221 – Bando 2013

N°	Intestazione Ditta	CUUA	P. IVA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11	**		
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Timbro	e firma de	Tecnico Incaricato

Allegato 2

REGIONE PUGLIA AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE **RESPONSABILE UTENZE SIAN** Via Corigliano 1 - 70132 BARI

Fax: 080/5407569

e-mail v.diceglie@regione.puglia.it

OGGETTO:	PSR PUGLIA 2007-2013 – MISURA 221 ETTO: BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PRIMO ACCESSO AL PORTALE SIAN			
II/La sottoso	ritto/a residente a		nato/a a	i
	, residente a			- CAP
Email:	10 W - 10 W			
		CHIEDE		
delle domano	de, inviando la presente a	l seguente indirizzo abilità sulle funzioni	mail: v.diceglie@regio svolte sul portale so	llevando l'Amministrazione
	nn			
Allega alla pr	esente:			
1. fotocopia	di un documento di riconos	scimento valido e de	l codice fiscale;	
			Timb	oro e firma

¹ La mancata compilazione del campo comporta l'annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei seci.

² La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all'accesso al portate SIAN.